Chiara Vita
Compagnia di Assicurazioni Vita

Serie Remunera

NUOVO RISPARMIO

Contratto di assicurazione sulla vita, a premio ricorrente, con partecipazione agli utili

Il presente Fascicolo informativo, contenente Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione interna separata "Remunera più", Glossario, Modulo di Proposta - Certificato e Allegati, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta – Certificato.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Chiara Vita S.p.A. – Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A
Sede Legale e Operativa Via Pietro Gaggia, 4 - 20139 Milano Tel 02 57.43.86.1 – fax 02 55.24.99.04
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Capitale Sociale € 34.178.000,00 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. I.S.V.A.P. n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

una Società del Gruppo helvetia

Indice

Scheda sintetica	pag. 3
Nota informativa	pag. 7
Condizioni contrattuali	pag. 21
Regolamento della gestione interna separata “Remunera più”	pag. 28
Glossario	pag. 29
Modulo di Proposta – Certificato	pag. 33
Allegato: informativa resa per il trattamento dei dati personali	pag. 36

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
CHIARA VITA S.p.A., Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia, ha sede legale e direzione generale a Milano (Italia) in Via Pietro Gaggia, 4 – CAP 20139 (di seguito Compagnia).

1.b) Denominazione del contratto
NUOVO RISPARMIO

1.c) Tipologia del contratto
NUOVO RISPARMIO è un piano di risparmio assicurativo a vita intera, con capitale rivalutabile e premi ricorrenti.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano ad ogni anniversario dalla data di decorrenza del contratto in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata
Nell'ambito di NUOVO RISPARMIO occorre distinguere fra:
- durata del contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale opera la copertura assicurativa – che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;
- durata del piano – intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi – che è libera, in quanto dipende unicamente dalla volontà del Contraente.

In ogni caso, trascorsi due anni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto.

1.e) Pagamento dei premi
NUOVO RISPARMIO prevede il pagamento di una serie di premi ricorrenti il cui importo minimo varia in funzione della periodicità di pagamento prescelta dal Contraente:
- 1.200,00 Euro in caso di periodicità annuale;
- 100,00 Euro in caso di periodicità mensile.

La porzione di capitale assicurato costituita a fronte dei premi ricorrenti viene denominata "Capitale Principale".

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto è altresì possibile versare premi aggiuntivi di importo minimo pari a 100,00 Euro alle condizioni fissate dalla Compagnia.
La porzione di capitale assicurato costituita a fronte degli eventuali premi aggiuntivi viene denominata "Capitale Aggiuntivo".

La somma del Capitale Principale e del Capitale Aggiuntivo, nonché dell'eventuale Bonus di cui al Punto 3.3. della Nota Informativa, costituisce il capitale assicurato ai fini delle prestazioni assicurative.

2. Caratteristiche del contratto
NUOVO RISPARMIO è una polizza assicurativa a vita intera di tipo rivalutabile e a premi ricorrenti
La finalità della polizza è di ottenere una crescita costante delle prestazioni assicurative - in un orizzonte temporale di medio - lungo periodo senza esporsi ai rischi derivanti dall'andamento dei mercati finanziari.

Unicamente al 10° anno di durata contrattuale NUOVO RISPARMIO garantisce, infatti, un rendimento minimo del 2,00% annuo composto nei termini e secondo le modalità descritte al successivo Punto 3. Le prestazioni assicurate, liquidabili per riscatto o in caso di decesso dell'Assicurato, si incrementano di anno in anno sulla base dell'andamento della gestione interna separata "Remunera più", una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio ed offrire stabilità di rendimenti nel medio - lungo periodo.
NUOVO RISPARMIO prevede, inoltre, un Bonus sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato.
Si precisa, inoltre, che sul premio versato non gravano costi per la copertura per rischi demografici. La parte di premio trattenuta a fronte dei costi del contratto, descritti dettagliatamente al punto 8.1.1 della Nota Informativa, non concorre alla formazione del capitale maturato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazioni agli utili.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita
Trascorsi due anni dalla data di decorrenza, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto ed ottenere la liquidazione da parte della Compagnia, del relativo valore di riscatto.
Il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.

Al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, sempreché non siano stati effettuati riscatti parziali, la Compagnia riconosce un Bonus - sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato – nei termini ed alle condizioni di cui al Punto 3 della Nota Informativa.

Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell'Assicurato, NUOVO RISPARMIO, prevede il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato rivalutato secondo quanto indicato al Punto 5 della Nota Informativa.

Consolidamento delle rivalutazioni e capitale minimo garantito
Ai fini della prestazione in caso di decesso:
Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza ciascuna rivalutazione annualmente attribuita al capitale assicurato – sulla base del rendimento della gestione interna separata - resta acquisita in via definitiva (ovvero si consolida al momento dell'attribuzione).

Al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia riconosce una garanzia di rendimento minimo esclusivamente con riferimento al Capitale Principale. Ne consegue che, al suddetto 10° anniversario, la Compagnia garantisce il maggiore tra:
- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari al 2,00% annuo composto - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento della gestione interna separata - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il Capitale Principale garantito, come sopra determinato - aumentato dell'eventuale Capitale Aggiuntivo e del Bonus di cui al Punto 3.3. della Nota Informativa - costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base al rendimento della gestione

interna separata, fermo restando che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

Ai fini della prestazione in caso di vita (riscatto parziale o totale):
In caso di riscatto richiesto fino al 5° anniversario (incluso) della data di decorrenza non opera il consolidamento delle rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato sulla base del rendimento della gestione interna separata: in tale periodo, infatti, il capitale assicurato si incrementa, ogni anno, del minore tra un tasso dell'1,50% ed il rendimento della gestione interna separata, secondo quanto precisato al punto 13 della Nota Informativa.

In caso di riscatto richiesto tra il 5° ed il 10° anniversario della data di decorrenza opera il consolidamento delle rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato sulla base del rendimento della gestione interna separata: il capitale assicurato beneficia, fin dalla data di decorrenza, dell'intero rendimento della gestione interna separata.

In caso di riscatto richiesto al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia riconosce una garanzia di rendimento minimo esclusivamente con riferimento al Capitale Principale. Ne consegue che, al suddetto 10° anniversario, la Compagnia garantisce il maggiore tra:

- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari al 2,00% annuo composto - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento della gestione interna separata - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il Capitale Principale garantito, come sopra determinato - aumentato dell'eventuale Capitale Aggiuntivo e del Bonus di cui al Punto 3.3. della Nota Informativa - costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base al rendimento della gestione interna separata, fermo restando che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

In qualsiasi epoca avvenga il riscatto, il capitale liquidabile viene diminuito di un costo fisso pari a 25,00 Euro.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 2, e 5 delle Condizioni contrattuali.

4. Costi
La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D**.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento della gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.
Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".
Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata dell'operazione assicurativa pari a dieci anni il "Costo percentuale medio annuo" del 5° è pari all'1,00%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 5° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1,00% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo"

del 10° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

NUOVO RISPARMIO

Premio ricorrente: 1.200,00 Euro
Durata: 25 anni
Età dell'Assicurato:ininfluente
Sesso dell'Assicurato:ininfluente

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	3,59%
10	1,95%
15	1,80%
20	1,73%
25	1,68%

Premio ricorrente: 1.500,00 Euro
Durata: 25 anni
Età dell'Assicurato:ininfluente
Sesso dell'Assicurato:ininfluente

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	3,48%
10	1,90%
15	1,77%
20	1,71%
25	1,67%

Premio ricorrente: 3.000,00 Euro
Durata: 25 anni
Età dell'Assicurato:ininfluente
Sesso dell'Assicurato:ininfluente

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	3,26%
10	1,80%
15	1,72%
20	1,67%
25	1,63%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "Remunera più" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

L'informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:

Anno	**Rendimento realizzato dalla gestione separata**	**Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati**	**Tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni**	**Tasso di inflazione**
2005	3,72%	2,360%	3,16%	1,70%
2006	3,04%	2,020%	3,86%	2,00%
2007	3,76%	2,380%	4,41%	1,71%
2008	3,85%	2,425%	4,46%	3,23%
2009	3,85%	2,425%	3,54%	0,75%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta - Certificato o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Chiara Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Direttore Generale
Dott. Valter Manca

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo
CHIARA VITA S.p.A., Compagnia di assicurazioni appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia, ha sede legale e direzione generale a Milano (Italia) in Via Pietro Gaggia, 4 – CAP 20139 (di seguito Compagnia).

CHIARA VITA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001.

Altre informazioni relative alla Compagnia
– Numero di telefono +39 02 57438635
– Numero di fax +39 02 55249904
– Sito internet www.chiaravita.it
– Indirizzo e-mail gestioneportafoglio@.chiaravita.it
– Partita I.V.A. e C.F. n. 03215010962

Società di revisione della Compagnia
KPMG S.p.A.
Via Vittor Pisani 25
20124 Milano (Italia)

2. Conflitto di interessi
La Compagnia può affidare la gestione patrimoniale degli attivi compresi nella gestione interna separata "Remunera più" a società collegate.
Attualmente la gestione degli attivi sottostanti la gestione interna separata "Remunera più" è stata delegata, dalla Compagnia, ad Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, che svolge funzione di capogruppo.
Nella gestione degli attivi il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari emessi o gestiti da società collegate entro il limite del 30,00% del totale degli attivi gestiti.
Fino alla data di redazione della presente Nota Informativa non sono stati utilizzati strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti collegati.

La Compagnia opererà in ogni caso in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti operando nel rispetto delle seguenti linee guida:
- effettuare operazioni nell'interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
- operare al fine di contenere i costi a carico del Contraente ed ottenere il migliore risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;

- astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione interna separata a danno di un'altra.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

3.1. Durata

Nell'ambito di NUOVO RISPARMIO occorre distinguere fra:
- durata del contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale opera la copertura assicurativa – che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;
- durata del piano – intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi – che è libera, in quanto dipende unicamente dalla volontà del Contraente.

In ogni caso, trascorsi due anni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto che comporta la liquidazione, da parte della Compagnia, di un importo pari al valore di riscatto, di cui al Punto 13.

3.2. Prestazioni

NUOVO RISPARMIO impegna la Compagnia a corrispondere una prestazione sotto forma di capitale erogabile sia:
- *in caso di vita dell'Assicurato*, a fronte della richiesta del Contraente di liquidazione del valore di riscatto, nei termini e secondo le modalità indicate al Punto 13; sia
- *in caso di decesso dell'Assicurato*, in qualsiasi epoca avvenga.

L'ammontare della prestazione, data dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte:
- dei premi ricorrenti, che compongono il Capitale Principale;
- dei premi aggiuntivi eventualmente versati, che compongono il Capitale Aggiuntivo;
- del Bonus, riconosciuto alle condizioni e nei termini di seguito indicati al Punto 3.3.;

viene rivalutato ai sensi del Punto 5.

Più precisamente:
- ai fini della costituzione del Capitale Principale, ad ogni premio ricorrente viene innanzitutto applicato un **costo fisso** che:
  - in caso di periodicità di pagamento annuale è pari a **25,00 Euro** sul primo premio, **12,00 Euro** sui premi degli anni successivi;
  - nel caso di periodicità di pagamento mensile è pari a **2,50 Euro** su ogni premio relativo al primo anno; **1,20 Euro** sui premi delle annualità successive alla prima.

  All'importo come sopra determinato viene, quindi, applicato un **caricamento pari all'1,60%**;
- ai fini della costituzione del Capitale Aggiuntivo, ad ogni premio aggiuntivo viene applicato un **caricamento pari all'1,60%** del premio stesso.

La somma del Capitale Principale e del Capitale Aggiuntivo, nonché dell'eventuale Bonus di cui al successivo Punto 3.3., costituisce il capitale assicurato ai fini delle prestazioni assicurative. Relativamente alla rivalutazione del capitale assicurato, disciplinata al successivo Punto 5,
- la porzione di capitale derivante da ciascun premio pagato si intende costituita alla data di ricevimento del premio stesso da parte della Compagnia;
- la porzione di capitale derivante dal Bonus si intende costituita in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza del contratto.

Ai fini della prestazione in caso di decesso:

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza ciascuna rivalutazione annualmente attribuita al capitale assicurato – sulla base del rendimento della gestione interna separata - resta acquisita in via definitiva (ovvero si consolida al momento dell'attribuzione).

La Compagnia garantisce comunque che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga, è pari almeno alla somma dei premi versati, al netto **dei costi fissi (di cui al successivo Punto 8.1.1.)** e dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

Al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia riconosce una garanzia di rendimento minimo esclusivamente con riferimento al Capitale Principale. Ne consegue che, al suddetto 10° anniversario, la Compagnia garantisce il maggiore tra:

- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari al 2,00% annuo composto - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento della gestione interna separata - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il Capitale Principale garantito, come sopra determinato - aumentato dell'eventuale Capitale Aggiuntivo e del Bonus di cui al Punto 3.3. della Nota Informativa - costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base al rendimento della gestione interna separata, fermo restando che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

Ai fini della prestazione in caso di vita (riscatto parziale o totale):
In caso di riscatto richiesto fino al 5° anniversario (incluso) della data di decorrenza non opera il consolidamento delle rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato sulla base del rendimento della gestione interna separata: in tale periodo, infatti, il capitale assicurato si incrementa, ogni anno, del minore tra un tasso dell'1,50% ed il rendimento della gestione interna separata, secondo quanto precisato al punto 13 della Nota Informativa.

In caso di riscatto richiesto tra il 5° ed il 10° anniversario della data di decorrenza opera il consolidamento delle rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato sulla base del rendimento della gestione interna separata: il capitale assicurato beneficia, fin dalla data di decorrenza, dell'intero rendimento della gestione interna separata.

In caso di riscatto richiesto al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia riconosce una garanzia di rendimento minimo esclusivamente con riferimento al Capitale Principale. Ne consegue che, al suddetto 10° anniversario, la Compagnia garantisce il maggiore tra:

- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari al 2,00% annuo composto - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento della gestione interna separata - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il Capitale Principale garantito, come sopra determinato - aumentato dell'eventuale Capitale Aggiuntivo e del Bonus di cui al Punto 3.3. della Nota Informativa - costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base al rendimento della gestione interna separata, fermo restando che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

In qualsiasi epoca avvenga il riscatto, il capitale liquidabile viene diminuito di un costo fisso pari a 25,00 Euro.

3.3.Bonus
Al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene incrementato – di un importo pari allo 0,50% della somma dei premi ricorrenti versati al netto dei relativi costi fissi – a condizione che:

- il Contraente abbia corrisposto tutti i premi ricorrenti dovuti fino al 10° anniversario, fermo restando che i premi ricorrenti relativi ai primi cinque anni di durata del contratto devono, in ogni caso, essere corrisposti entro il 5° anniversario della data di decorrenza;
- non siano stati effettuati riscatti parziali.

Gli eventuali versamenti aggiuntivi, di importo coincidente con quello del premio ricorrente non corrisposto, non concorrono alla determinazione del Bonus.

4. Premi

Le prestazioni assicurate di cui al Punto 3.2 sono garantite a fronte del pagamento alla Compagnia, da parte del Contraente, di:

- premi ricorrenti, ai fini della costituzione del Capitale Principale e del riconoscimento del Bonus di cui al Punto 3;
- premi aggiuntivi, ai fini della costituzione del Capitale Aggiuntivo.

Tutti i premi possono essere pagati con addebito sul conto corrente acceso dal Contraente, presso la Banca distributrice, dell'importo del premio e conseguente accredito da parte della Banca di tale importo sul conto della Compagnia. L'ordine di pagamento viene impartito dal Contraente alla Banca all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, salvo successive eventuali modifiche (frazionamento, importo del premio ed eventuali sospensioni di pagamento dei premi) richieste in seguito dal Contraente.
In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali premi ricorrenti successivi andranno versati tramite RID, mentre gli eventuali versamenti successivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Chiara Vita S.p.A. C/C con codice IBAN IT31E0344033106000000501300 del Banco di Desio e della Brianza.

Ogni premio ricorrente deve essere di importo non inferiore a:

- 100,00 Euro nel caso di frazionamento mensile;
- 1.200,00 Euro nel caso di frazionamento annuale.

Ogni versamento aggiuntivo deve essere di importo non inferiore a 100,00 Euro.

Si Rinvia al Punto 8.1.1 per i relativi **costi di frazionamento**.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita collegata alla gestione interna separata "Remunera più", le cui caratteristiche sono dettagliatamente indicate alla Sezione C "Informazioni sulla gestione interna separata".

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni che seguono.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico della Compagnia della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione interna separata "Remunera più". Il tasso di rendimento utilizzato per il calcolo della misura di rivalutazione da attribuire al contratto è quello relativo al terzo mese antecedente la ricorrenza del contratto.

A) Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione interna separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto".
Detto rendimento trattenuto viene determinato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:

Rendimento annuo della gestione "Remunera più"	Rendimento trattenuto
Fino al 3,00% compreso	**1,00%**
Superiore o pari al 4,00%	**1,50%**
Compreso tra il 3,01% ed il 3,99%	**1,00% maggiorato di mezzo centesimo di punto percentuale per ogni centesimo di punto percentuale di rendimento della gestione "Remunera più" superiore al 3,00%***

* Esempio: se il rendimento della gestione "Remunera più" è del 3,50%, il rendimento trattenuto dalla Compagnia sarà pari all'1,25%.

La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.

B) Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale assicurato in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza, al netto di eventuali riscatti parziali, viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A);
- le porzioni di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale anniversario, al netto di eventuali riscatti parziali, vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e l'anniversario della data di rivalutazione immediatamente successivo.

C) Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, e sempreché la data del decesso non coincida con un anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale assicurato all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e la data del decesso;
- le porzioni di capitale costituite fra il suddetto anniversario della data di decorrenza e la data del decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.

Resta inteso che in caso di decesso dell'Assicurato il capitale da corrispondere ai Beneficiari dovrà essere pari almeno alla somma dei premi versati, al netto dei relativi costi fissi (di cui al successivo punto 8.1.1.) e dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla successiva Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Compagnia consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

Non è prevista alcuna opzione contrattuale esercitabile da parte del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "Remunera più", separata dalle altre attività della Compagnia, disciplinata da apposito Regolamento che è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

"Remunera più" è una gestione interna separata conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con la Circolare n.71 del 26/03/1987 e successive modifiche ed integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Il valore delle attività gestite non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i prodotti assicurativi che prevedono una rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.
La valuta di denominazione della gestione interna separata "Remunera più" è l'Euro.

La gestione interna separata "Remunera più" persegue l'obiettivo di realizzare rendimenti sostanzialmente stabili nel tempo; inoltre, la gestione presenta rendimenti minimi garantiti consolidati che consentono, unitamente alla scelta di appropriati attivi posti a copertura degli impegni assunti, di perseguire una crescita costante nel tempo del valore del capitale.

Al termine di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione interna separata "Remunera più", realizzato nel periodo costituito nei dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della gestione interna separata di competenza di quel periodo, al valore medio della gestione nello stesso periodo.

Il risultato finanziario si intende comprensivo dei redditi finanziari ordinari e degli utili e delle perdite da realizzo di competenza del periodo considerato, al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese di certificazione. Gli utili e le perdite da realizzo sono calcolati sul valore di carico della gestione interna separata.
La gestione interna separata "Remunera più" investe prevalentemente in titoli di Stato ed obbligazioni di emittenti nazionali ed esteri ed in minor misura in strumenti finanziari corporate e azionari.

Al 31 dicembre 2009 la composizione della gestione risulta essere la seguente:

Classe di attivo	*Valore al 31/12/2009*	*Peso percentuale*
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	**608.052.289**	**96,03%**
BTP	265.472.605	41,93%
CCT	60.999.308	9,63%
Altri titoli di Stato emessi in Euro	99.085.747	15,65%
Obbligazioni quotate in Euro	182.494.629	28,82%
Titoli di capitale	**4.683.618**	**0,74%**
Azioni quotate in Euro	4.683.618	0,74%
Altri attivi patrimoniali	**20.420.935**	**3,23%**
Liquidità	10.495.332	1,66%
Ratei	9.925.603	1,57%
TOTALE	**633.156.842**	**100,00%**

Il Regolamento della gestione interna separata "Remunera più" non prevede percentuali minime di investimento nei singoli comparti. E' altresì vero che la normativa di settore prevede elementi qualitativi e quantitativi nella determinazione degli attivi eligibili a copertura degli impegni degli Assicurati.

Alla data di redazione del presente documento il Consiglio di Amministrazione ha definito una "investment policy" relativamente al patrimonio di classe C; vengono di seguito elencati i principali limiti:

- valute diverse dall'Euro: nella misura massima del 36,00% con obbligo di copertura del cambio (efficacia al 100,00% non obbligatoria);
- merito di credito: Investment Grade per almeno il 99,00% del portafoglio;
- componente azionaria: massimo 10,00%;
- quota massima in Altri Attivi Patrimoniali: 40,00%;
- quota massima titoli di debito e non di stato o OICR obbligazionari: 50,00%.

Fino alla data di redazione della presente Nota Informativa non sono stati utilizzati strumenti finanziari emessi da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.

Lo stile di gestione è volto a perseguire il raggiungimento di rendimenti stabili nel tempo. Pertanto le scelte di investimento si focalizzano principalmente su titoli emessi da Stati e Enti Sovranazionali, con vita media residua coerente con le passività per le quali sono posti a garanzia. Le componenti corporate ed azionaria sono invece gestite con l'obiettivo di perseguire extra-rendimenti rispetto ai titoli governativi, presidiando costantemente il rischio totale al quale è esposto il portafoglio.

Per la gestione degli attivi sottostanti la gestione interna separata "Remunera più" la Compagnia si avvale del servizio prestato da Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, che svolge funzione di capogruppo. La Compagnia si riserva in futuro di delegare la gestione a qualificate società di gestione del risparmio, appartenenti e non al gruppo Helvetia, al fine di massimizzare l'efficienza ed il conseguente ritorno per l'Assicurato.

La gestione di "Remunera più" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Via Monte Rosa 91
20149 Milano
società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art.161 del D.Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la corrispondenza della gestione interna separata al Regolamento della stessa, la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Regolamento della gestione interna separata "Remunera più" che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Sul premio ricorrente sono previsti i seguenti costi:

- in caso di frazionamento annuale **25,00 Euro di costo fisso** sul primo premio e **12,00 Euro di costo fisso** sui premi successivi;
- in caso di frazionamento mensile **2,50 Euro di costo fisso** sui premi della prima annualità e **1,20 Euro di costo fisso** sui premi delle annualità successive;
- un **caricamento pari all'1,60%** del premio versato al netto del costo fisso.

Su ogni eventuale versamento aggiuntivo è previsto un **costo percentuale pari all'1,60%** del premio versato; non sono previsti diritti fissi.

In caso di recesso dal contratto verrà trattenuto un **costo fisso pari a 25,00 Euro**.

8.1.2 Costi per riscatto

Su ciascun riscatto parziale o totale è previsto un **costo fisso di 25,00 Euro**.

Laddove il riscatto avvenga nei primi 5 anni di durata contrattuale e la misura annua di rivalutazione sia superiore all'1,50%, è previsto un costo implicito derivante dalla mancata

attribuzione dell'intera misura annua di rivalutazione (ovvero pari alla differenza tra la misura annua di rivalutazione relativa ai primi 5 anni ed il tasso di rendimento convenzionale, dell'1,50%, attribuito per lo stesso periodo).

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata
La Compagnia trattiene dal rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata la seguente commissione, determinata secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:

Rendimento annuo della gestione "Remunera più"	Rendimento trattenuto
Fino al 3,00% compreso	**1,00%**
Superiore o pari al 4,00%	**1,50%**
Compreso tra il 3,01% ed il 3,99%	**1,00% maggiorato di mezzo centesimo di punto percentuale per ogni centesimo di punto percentuale di rendimento della gestione "Remunera più" superiore al 3,00%***

* Esempio: se il rendimento della gestione "Remunera più" è del 3,50%, il rendimento trattenuto dalla Compagnia sarà pari all'1,25%.

9. Misure e modalità di eventuali sconti
In relazione al presente contratto non sono previsti sconti.

10. Regime fiscale
Regime fiscale sui premi
I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.
Il premio versato dal Contraente non è deducibile dal reddito imponibile e non beneficia di alcuna detrazione di imposta.

Tassazione delle somme assicurate
Le somme erogate dalla Compagnia in forma di capitale, in caso di riscatto, sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86) sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei versamenti corrisposti.
Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art.34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei versamenti corrisposti (art.6 del D.P.R. n. 917/86).

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATO

11. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende concluso a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione, alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato, se diverso dal Contraente. Nel caso di mancata corresponsione di tale versamento alla data stabilita, il contratto è concluso alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha pagato quanto dovuto.
La Compagnia, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto alla decorrenza del contratto, invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma del ricevimento del versamento effettuato.

La decorrenza del contratto e delle coperture assicurative coincide con la data di conclusione del contratto.

12. Risoluzione del contratto
Il Contraente può risolvere il contratto richiedendo la liquidazione totale del valore di riscatto trascorsi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza.

13. Riscatto
Trascorsi due anni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Chiara Vita S.p.A. Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A.R., corredata dalla documentazione indicata all'articolo 13 delle Condizioni contrattuali.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la propria sede della documentazione completa prevista dalle Condizioni contrattuali (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore), oltre tale termine sono dovuti gli interessi di mora.

Esiste la possibilità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Riscatto totale
In caso di riscatto richiesto fino al 5° anniversario (incluso) della data di decorrenza
Il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato rivalutata annualmente – per il tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del riscatto – in base ad un tasso convenzionale. Detto tasso convenzionale è pari, per ciascun anno, al minore tra l'1,50% e la misura annua di rivalutazione, di cui al Punto 5 Lett. A).
Ne consegue, pertanto, che nel caso la suddetta misura annua di rivalutazione sia superiore all'1,50%, **fino al 5° anniversario della data di decorrenza il valore di riscatto non beneficerà dell'intera misura annua di rivalutazione** (secondo quanto rappresentato alla successiva Sezione F, "Tabella B - Ipotesi di rendimento finanziario").
Indipendentemente dalla data del riscatto, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il capitale come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**.

Fermo restando che, ai fini del riscatto, la garanzia di rendimento minimo opera solo al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, anteriormente al suddetto anniversario la Compagnia riconosce comunque un valore di riscatto minimo pari ai premi versati diminuiti dei costi previsti dal contratto. Per comprendere meglio le modalità in cui opera detta garanzia si rimanda alla successiva Sezione F, "Tabella A – Tasso di rendimento minimo garantito".

In caso di riscatto richiesto tra il 5° ed il 10° anniversario della data di decorrenza
Il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato rivalutata annualmente – per il tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del riscatto – in base alla misura annua di rivalutazione, di cui al Punto 5 Lett. A).

In caso di riscatto richiesto al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia riconosce una garanzia di rendimento minimo esclusivamente con riferimento al Capitale Principale. Ne consegue che, al suddetto 10° anniversario, la Compagnia garantisce il maggiore tra:
- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari al 2,00% annuo composto - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento della gestione interna separata - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il Capitale Principale garantito, come sopra determinato - aumentato dell'eventuale Capitale Aggiuntivo e del Bonus di cui al Punto 3.3. della Nota Informativa - costituisce l'importo liquidabile in caso di riscatto, nonché il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base al rendimento della gestione interna separata, fermo restando che, successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

Ai fini della rivalutazione annua del capitale assicurato in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

Indipendentemente dalla data del riscatto, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il capitale come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**.

In caso di riscatto totale il contratto si risolve.

Riscatto Parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, ivi inclusa l'applicazione di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**, fermo restando che:

- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro;
- il valore residuo del capitale assicurato non può essere inferiore a 1.500,00 Euro.

In caso di riscatto parziale

- il contratto resta in vigore per il capitale residuo che costituisce il nuovo capitale assicurato;
- il Capitale Principale ed il Capitale Aggiuntivo vengono riproporzionati sulla base del capitale assicurato residuo a seguito del riscatto parziale.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:
Chiara Vita S.p.A. Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia).
Numero di telefono +39 02 57438635
Numero di fax +39 02 55249904
e-mail: gestioneportafoglio@chiaravita.it
che si impegna a fornirle entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Nella Sezione F "Progetto esemplificativo delle prestazioni" sono riportati i valori di riscatto relativi a ciascun anno di vita del contratto con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori di riscatto puntuali sono contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Il presente contratto non prevede un valore di riduzione.

14. Revoca della proposta

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il Contraente ha diritto di revocare la Proposta - Certificato fino alla data di conclusione del contratto dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Chiara Vita S.p.A. Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia), o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.
Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborsa al Contraente un importo pari al premio eventualmente versato senza trattenuta alcuna.

15. Diritto di recesso

Il Contraente, ai sensi dell'Art. 177 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Chiara Vita S.p.A. Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia).
La Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato al netto del **costo fisso di 25,00 Euro,** entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, previa consegna dell'originale di Proposta-Certificato e delle eventuali appendici.
Il diritto di recesso libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

16. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A.R., allegando la documentazione descritta all'Art.13 delle Condizioni contrattuali.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli

interessi moratori a favore dei beneficiari. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia è entrata in possesso della documentazione completa.

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni, che decorrono dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

17. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.

18. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

19. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia presso:

Chiara Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano (Italia)
Fax 02 5351794
E-mail: reclami@helvetia.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – Italia, oppure ai fax 06.42133745/ 06.42133353):

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

20. Ulteriore informativa disponibile
In fase precontrattuale la Compagnia fornirà, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale e la composizione della gestione interna separata, disponibili anche sul sito Internet della Compagnia www.chiaravita.it.

21. Informativa in corso di contratto
La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata

“Remunera più”, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
La Compagnia trasmetterà annualmente al Contraente, entro sessanta giorni dall’anniversario di decorrenza del contratto, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento;
c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione; tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell’Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP che, al momento di redazione del presente progetto, è pari al 4,00%, con un’aliquota trattenuta dalla Compagnia pari all’1,50%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
Ai soli fini delle tabelle di seguito riportate per capitale assicurato si deve intendere quello calcolato a fronte dei premi ricorrenti (c.d. Capitale Principale), essendo i premi aggiuntivi solo eventuali.
Si ipotizza altresì che siano versati tutti i premi ricorrenti previsti dal piano dei versamenti.

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rivalutazione minimo garantito: 2,00% annuo composto attribuibile unicamente al 10° anniversario della data di decorrenza, solo con riferimento al Capitale Principale
- Età dell’Assicurato: qualunque
- Durata del contratto: vita intera
- Durata del piano dei versamenti: 15 anni
- Sesso dell’Assicurato: ininfluente

Premio ricorrente versato: 1.500,00 Euro (frazionamento annuale)

Anni trascorsi (anniversari della data di decorrenza)	**Premio ricorrente versato**	**Cumulo premi versati**	**Capitale assicurato alla fine dell'anno per il caso di decesso**	**Valore di riscatto alla fine dell'anno**
1	1.500,00	1.500,00	1.475,00	-
2	1.500,00	3.000,00	2.963,00	2.890,59
3	1.500,00	4.500,00	4.451,00	4.354,78
4	1.500,00	6.000,00	5.939,00	5.818,97
5	1.500,00	7.500,00	7.427,00	7.283,16
6	1.500,00	9.000,00	8.915,00	8.747,35
7	1.500,00	10.500,00	10.403,00	10.211,54
8	1.500,00	12.000,00	11.891,00	11.675,73
9	1.500,00	13.500,00	13.379,00	13.139,92
10	1.500,00	15.000,00	16.411,86	16.386,86
11	1.500,00	16.500,00	17.876,05	17.851,05
12	1.500,00	18.000,00	19.340,24	19.315,24
13	1.500,00	19.500,00	20.804,43	20.779,43
14	1.500,00	21.000,00	22.268,62	22.243,62
15	1.500,00	22.500,00	23.732,81	23.707,81

N.B.: ai fini dello sviluppo delle prestazioni sopra riportate si ipotizza che il rendimento della gestione interna separata sia pari a 0,00%, pertanto:

– unicamente al 10° anniversario della data di decorrenza il capitale in caso di decesso ed il valore di riscatto crescono per effetto della garanzia di rendimento (2,00%);
– successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza non operando più la garanzia di rendimento (2,00%) non si registrano incrementi del capitale in caso di decesso ed del valore di riscatto.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo dieci anni di durata contrattuale.

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto - non operando ancora alcuna garanzia di rendimento minimo (del 2,00%) - la Compagnia riconosce comunque:

- in caso di decesso, un capitale minimo pari alla somma dei premi versati diminuiti dei relativi costi fissi (fisso iniziale di 25,00 Euro sul primo premio, costo fisso iniziale di € 12,00 Euro sui premi successivi);
- in caso di riscatto, un capitale minimo pari alla somma dei premi versati diminuiti dei costi previsti dal contratto (costo fisso iniziale di 25,00 Euro sul primo premio, costo fisso iniziale di € 12,00 Euro sui premi successivi, caricamenti sui premi versati pari all'1,60% e costo fisso in caso di riscatto pari a 25,00 Euro).

I valori riportati in corrispondenza del 10° anniversario della data di decorrenza (capitale assicurato e valore di riscatto) tengono conto degli effetti della garanzia di rendimento minimo nonché dell'eventuale Bonus riconosciuto a tale anniversario.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

– Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
– Aliquota di rendimento trattenuta: 1,50%
– Tasso di rendimento retrocesso (misura annua di rivalutazione): 2,50%
– Età dell'Assicurato: qualunque
– Durata del contratto: vita intera
– Durata del piano dei versamenti: 15 anni
– Sesso dell'Assicurato: ininfluente

Premio ricorrente versato: 1.500,00 Euro (frazionamento annuale)

Anni trascorsi (anniversari della data di decorrenza)	**Premio unico versato**	**Cumulo premi versati**	**Capitale assicurato alla fine dell'anno per il caso di decesso**	**Valore di riscatto alla fine dell'anno ***
1	1.500,00	1.500,00	1.487,69	-
2	1.500,00	3.000,00	3.025,68	2.956,42
3	1.500,00	4.500,00	4.602,12	4.487,29
4	1.500,00	6.000,00	6.217,97	6.041,13
5	1.500,00	7.500,00	7.874,21	7.618,27
6	1.500,00	9.000,00	9.571,86	9.546,86
7	1.500,00	10.500,00	11.311,95	11.286,95
8	1.500,00	12.000,00	13.095,54	13.070,54
9	1.500,00	13.500,00	14.923,72	14.898,72
10	1.500,00	15.000,00	16.871,95	16.846,95
11	1.500,00	16.500,00	18.794,53	18.769,53
12	1.500,00	18.000,00	20.765,19	20.740,19
13	1.500,00	19.500,00	22.785,11	22.760,12
14	1.500,00	21.000,00	24.855,53	24.830,54
15	1.500,00	22.500,00	26.977,71	26.952,72

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono espresse in Euro e al lordo degli oneri fiscali.

Nell'esempio riportato in tabella, ove si ipotizza una misura annua di rivalutazione pari al 2,50%, si evidenzia che qualora il riscatto avvenga:

- **sino al 5° anniversario della data di decorrenza (incluso), il valore di riscatto si rivaluta annualmente in misura ridotta (1,50%) rispetto all'intera misura annua di rivalutazione (2,50%);**
- successivamente al 5° anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto recupera interamente la parte di rivalutazione annua non riconosciuta nei primi 5 anni di durata contrattuale rivalutandosi annualmente in base all'intera misura annua di rivalutazione;
- al 10° anniversario della data di decorrenza vengono riportati il capitale assicurato e il valore di riscatto rivalutati in base alla misura annua di rivalutazione (2,50%), in quanto superiore al capitale stesso rivalutato in base al tasso di rendimento minimo garantito (2,00%).

I valori riportati in corrispondenza del 10° anniversario della data di decorrenza (capitale assicurato e valore di riscatto) tengono conto dell'eventuale Bonus riconosciuto a tale anniversario.

Chiara Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il Direttore Generale
Dott. Valter Manca

NUOVO RISPARMIO

Condizioni Contrattuali

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni contrattuali e dalle Norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato

Art. 1 - Prestazioni assicurate
In base al presente contratto la Compagnia garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale assicurato.
L'ammontare del capitale assicurato, dato dalla somma del:
- Capitale Principale, quale costituito a fronte di premi ricorrenti;
- Capitale Aggiuntivo, quale costituito a fronte degli eventuali premi aggiuntivi;
- di un "Bonus", riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati all'Art. 4;

viene rivalutato annualmente secondo le modalità indicate all'Art. 5.

La Compagnia garantisce che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga, è pari almeno alla somma dei premi versati, al netto dei relativi costi fissi e dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

Unicamente al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, sempreché l'Assicurato sia in vita a tale data, la Compagnia garantisce un Capitale Principale minimo ottenuto rivalutando lo stesso Capitale - al tasso di interesse del 2,00% annuo composto - per il periodo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di Capitale Principale ed il suddetto anniversario, secondo quanto indicato al successivo Art. 5.

Art. 2 – Premi ricorrenti e premi aggiuntivi
Le prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 sono garantite a fronte del pagamento alla Compagnia, da parte del Contraente, di:
- premi ricorrenti, ai fini della costituzione del Capitale Principale e del riconoscimento del Bonus di cui all'Art. 4;
- premi aggiuntivi, ai fini della costituzione del Capitale Aggiuntivo.

Tutti i premi possono essere pagati con addebito sul conto corrente acceso dal Contraente, presso la Banca distributrice, dell'importo del premio e conseguente accredito da parte della Banca di tale importo sul conto della Compagnia. L'ordine di pagamento viene impartito dal Contraente alla Banca all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, salvo successive eventuali modifiche (frazionamento, importo del premio ed eventuali sospensioni di pagamento dei premi) richieste in seguito dal Contraente.
In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali premi ricorrenti successivi andranno versati tramite RID, mentre gli eventuali versamenti successivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Chiara Vita S.p.A. C/C con codice IBAN IT31E0344033106000000501300 del Banco di Desio e della Brianza.

A - Premi ricorrenti
Il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato, rispettivamente, all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, per il primo premio, alle scadenze previste nell'ambito di un piano di versamenti, per i premi ricorrenti successivi.

Il piano di versamenti viene definito in occasione della sottoscrizione della Proposta-Certificato, al cui interno il Contraente può scegliere:
- la periodicità di pagamento dei premi ricorrenti, che può essere annuale o mensile;
- l'importo dei premi ricorrenti, fermo restando che l'importo minimo per ogni premio ricorrente è di 1.200,00 Euro nel caso di periodicità di pagamento annuale e di 100,00 Euro nel caso di periodicità mensile.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente può modificare sia l'importo dei premi ricorrenti sia la periodicità dei pagamenti prescelti mediante richiesta scritta che deve essere consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della ricorrenza (annuale o mensile) da cui deve avere effetto la modifica.

Con le stesse modalità il Contraente può chiedere la sospensione del pagamento dei premi ricorrenti; in tal caso potrà riprendere in qualsiasi momento la corresponsione di premi ricorrenti senza dover necessariamente corrispondere i premi insoluti, fermo quanto previsto all'Art. 4 con riferimento al Bonus.

B - Premi aggiuntivi
Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi il cui importo minimo, per ciascun versamento, è pari a 100,00 Euro.

Art. 3 - Determinazione delle prestazioni assicurate
L'ammontare del capitale assicurato è pari alla somma di porzioni di capitali derivanti da ogni singolo premio effettivamente versato e viene determinato tenendo conto della periodicità di pagamento del premio ricorrente prescelta dal Contraente ai sensi del precedente Art. 2.
Più precisamente:
- ai fini della costituzione del Capitale Principale, ad ogni premio ricorrente viene innanzitutto applicato un **costo fisso** che:
  - in caso di periodicità di pagamento annuale è pari a **25,00 Euro** sul primo premio, **12,00 Euro** sui premi degli anni successivi;
  - nel caso di periodicità di pagamento mensile è pari a **2,50 Euro** su ogni premio relativo al primo anno; **1,20 Euro** sui premi delle annualità successive alla prima.

  All'importo come sopra determinato viene, quindi, applicato un **caricamento pari all'1,60%**;
- ai fini della costituzione del Capitale Aggiuntivo, ad ogni premio aggiuntivo viene applicato un **caricamento pari all'1,60%** del premio stesso.

Il capitale assicurato viene altresì aumentato per effetto di un Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati al successivo Art. 4.

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, disciplinata al successivo Art. 5,
- la porzione di capitale derivante da ciascun premio pagato si intende costituita alla data di ricevimento del premio stesso da parte della Compagnia;
- la porzione di capitale derivante dal Bonus si intende costituita in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza del contratto.

Art. 4 – Bonus
Al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene incrementato – di un importo pari allo 0,50% della somma dei premi ricorrenti versati al netto dei relativi costi fissi – a condizione che:
- il Contraente abbia corrisposto tutti i premi ricorrenti dovuti fino al 10° anniversario, fermo restando che i premi ricorrenti relativi ai primi cinque anni di durata del contratto devono, in ogni caso, essere corrisposti entro il 5° anniversario della data di decorrenza;
- non siano stati effettuati riscatti parziali.

Gli eventuali versamenti aggiuntivi, di importo coincidente con quello del premio ricorrente non corrisposto, non concorrono alla determinazione del Bonus.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato
Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita collegata alla gestione interna separata "Remunera più", il cui Regolamento viene riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, ogni contratto collegato alla suddetta gestione interna separata viene rivalutato mediante aumento - a totale carico della Compagnia - della riserva matematica costituitasi a tale epoca sulla base del tasso di rendimento annuale della gestione interna separata "Remunera più" quale determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del relativo Regolamento.

In particolare, il tasso di rendimento annuo della gestione interna separata "Remunera più" utilizzato ai fini della rivalutazione è quello rilevato il terzo mese antecedente l'anniversario della data di decorrenza dei contratti collegati a detta gestione interna separata.

A) Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione interna separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto".
Detto rendimento trattenuto viene determinato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:

Rendimento annuo della gestione "Remunera più"	**Rendimento trattenuto**
Inferiore al 3,00% compreso	**1,00%**
Pari o superiore al 4,00%	**1,50%**
Compreso tra il 3,01% ed il 3,99%	**1,00% maggiorato di mezzo centesimo di punto percentuale per ogni centesimo di punto percentuale di rendimento della gestione "Remunera più" superiore al 3,00%***

* Esempio: se il rendimento della gestione "Remunera più" è del 3,50%, il rendimento trattenuto dalla Compagnia sarà pari all'1,25%.

La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.

B) Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale assicurato in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza, al netto di eventuali riscatti parziali, viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A);
- le porzioni di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale anniversario, al netto di eventuali riscatti parziali, vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e l'anniversario della data di rivalutazione immediatamente successivo.

C) Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, e sempreché la data del decesso non coincida con un anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale assicurato all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e la data del decesso;
- le porzioni di capitale costituite fra il suddetto anniversario della data di decorrenza e la data del decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.

Resta in ogni caso inteso che:

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza ciascuna rivalutazione annualmente attribuita al capitale assicurato - sulla base della misura annua di rivalutazione - resta acquisita in via definitiva (ovvero si consolida al momento dell'attribuzione).

Al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia riconosce una garanzia di rendimento minimo esclusivamente con riferimento alla porzione di capitale assicurato costituito a fronte dei premi ricorrenti (c.d. Capitale Principale). Ne consegue che, al suddetto 10° anniversario, la Compagnia garantisce il maggiore tra:

- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari al 2,00% annuo composto - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento della gestione interna separata - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il Capitale Principale garantito, come sopra determinato - aumentato del Capitale Aggiuntivo (quale costituito a fronte dei premi aggiuntivi) rivalutato e del Bonus , ove previsti - costituisce l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato al 10° anniversario della data di decorrenza, nonché il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione.

Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

Resta peraltro inteso che in caso di decesso dell'Assicurato - in qualunque epoca esso avvenga - il capitale da corrispondere ai Beneficiari dovrà essere pari almeno alla somma di tutti i premi versati al netto dei relativi costi fissi (di cui all'Art. 3) e dei riscatti eventualmente effettuati.

Art. 6 – Riscatto

Trascorsi due anni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Chiara Vita S.p.A. Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A.R., corredata dalla documentazione indicata al successivo Art.13.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la propria sede della documentazione completa prevista dalle Condizioni contrattuali (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore), oltre tale termine sono dovuti gli interessi di mora.

Riscatto totale

In caso di riscatto richiesto fino al 5° anniversario (incluso) della data di decorrenza

Il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato rivalutata annualmente – per il tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del riscatto – in base ad un tasso convenzionale. Detto tasso convenzionale è pari, per ciascun anno, al minore tra l'1,50% e la misura annua di rivalutazione, di cui all'art. 5 Lett. A).

In caso di riscatto richiesto tra il 5° ed il 10° anniversario della data di decorrenza

Il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato rivalutata annualmente – per il tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del riscatto – in base alla misura annua di rivalutazione, di cui all'art. 5 Lett. A).

In caso di riscatto richiesto al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia riconosce una garanzia di rendimento minimo esclusivamente con riferimento al Capitale Principale. Ne consegue che, al suddetto 10° anniversario, la Compagnia garantisce il maggiore tra:

- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento minimo garantito – pari al 2,00% annuo composto - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;
- il Capitale Principale rivalutato sulla base del rendimento della gestione interna separata - per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario.

Il Capitale Principale garantito, come sopra determinato - aumentato del Capitale Aggiuntivo rivalutato e del Bonus (ove previsti) - costituisce l'importo liquidabile in caso di riscatto al 10° anniversario della data di decorrenza, nonché è il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione.

Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza non opera alcuna garanzia di rendimento minimo.

Ai fini della rivalutazione annua del capitale assicurato in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

Indipendentemente dalla data del riscatto, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il capitale come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**.

In caso di riscatto totale il contratto si risolve.

Riscatto Parziale
Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, ivi inclusa l'applicazione di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**, fermo restando che:

- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro;
- il valore residuo del capitale assicurato non può essere inferiore a 1.500,00 Euro.

In caso di riscatto parziale

- il contratto resta in vigore per il capitale residuo che costituisce il nuovo capitale assicurato;
- il Capitale Principale ed il Capitale Aggiuntivo vengono riproporzionati sulla base del capitale assicurato residuo a seguito del riscatto parziale.

Art. 7 – Conclusione del Contratto
Il contratto si intende concluso a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione del contratto, alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato, qualora diverso dal Contraente.
La Compagnia, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto alla decorrenza del contratto, invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma del ricevimento del versamento effettuato.

Nel caso di mancata corresponsione di tale versamento alla data stabilita, il contratto è concluso alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha pagato quanto dovuto.

Art. 8 – Revoca della proposta
Il Contraente, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha diritto di revocare la Proposta – Certificato fino alla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Chiara Vita S.p.A. - Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia), o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborsa al Contraente un importo pari al premio eventualmente versato senza trattenuta alcuna.

Art. 9 – Diritto di recesso

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Chiara Vita S.p.A. - Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia).
Entro 30 giorni dalla data di richiesta di recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato al netto del **costo fisso di 25,00 Euro**, previa consegna dell'originale di Proposta-Certificato e delle eventuali appendici.

Il diritto di recesso libera il Contraente e Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

Art. 10 - Decorrenza e durata del contratto

La decorrenza del contratto e delle relative coperture assicurative coincide con la data di conclusione del contratto.
La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato, fermo restando che la durata del piano di versamenti - vale a dire del periodo di tempo nel quale il Contraente può effettuare il versamento dei premi ricorrenti e/o aggiuntivi - è libera, in quanto dipende unicamente dalla volontà del Contraente stesso.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale della Lettera contrattuale di conferma o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratario o vincolatario.

Art. 12 – Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, i Beneficiari in caso in caso di decesso dell'Assicurato e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all'art. 1922 C.C.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Compagnia o mediante testamento.

Art. 13 - Pagamenti della Compagnia

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. corredata dai seguenti documenti:

- <u>In caso di riscatto parziale:</u>
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente. In questo caso, dovrà essere esplicitamente indicato il valore che si intende riscattare, al lordo della tassazione;

- fotocopia leggibile di un valido documento di identità del Contraente;
- coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente).
  Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.

- In caso di riscatto totale
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita;
  - originale della Proposta – Certificato, della Lettera contrattuale di conferma ed eventuali appendici;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente).
    Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.

- In caso di decesso dell'Assicurato:
  - consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dai Beneficiari in caso di decesso (legge 196/2003);
  - originale della Proposta – Certificato, della Lettera contrattuale di conferma ed eventuali appendici;
  - dati anagrafico fiscali dei Beneficiari e le loro coordinate bancarie sottoscritte in originale (nome, cognome, codice fiscale, Banca, codice IBAN di ciascun Beneficiario);
  - fotocopia leggibile di un valido documento di identità dei Beneficiari;
  - certificato di decesso dell'Assicurato (in originale);
  - dichiarazione sostitutiva, in originale, dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento dell'Assicurato e riporti l'indicazione degli eredi legittimi (se sono i Beneficiari indicati in polizza) o equipollente atto notorio;
  - copia autentica del testamento, se esistente;
  - copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia è entrata in possesso della documentazione completa.

Art. 14 – Tasse ed imposte
Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 15 – Foro competente
Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA“REMUNERA PIÙ”

Art. 1

Viene attuata una forma di gestione speciale degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, denominata “Remunera più” (in seguito gestione interna separata). Il valore delle attività gestite non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i prodotti assicurativi che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione interna separata.

La gestione interna separata è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 2

La gestione interna separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione interna separata, il rendimento di periodo della gestione interna separata, e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.

Art. 3

Il rendimento di periodo della gestione interna separata viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario precedenti, rapportando il risultato finanziario della gestione interna separata di competenza di quel periodo, al valore medio della gestione interna separata nello stesso periodo. Per risultato finanziario della gestione interna separata si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della gestione interna separata – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, dettagliatamente elencate nel Fascicolo informativo.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d’iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione interna separata, cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione interna separata, per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione interna separata nel periodo considerato, si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività nella gestione interna separata.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione interna separata.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione interna separata l’esercizio relativo alla verifica coincide con l’anno solare.

Art. 4

La Compagnia si riserva di modificare il regolamento della gestione interna separata a seguito di mutamenti dell’attuale legislazione ovvero per ottemperare ad indicazioni dell’Autorità di Vigilanza.

Art. 5

La valuta di riferimento è l’Euro.

Art. 6

Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

Glossario

PREMESSA

Il presente documento contiene un glossario specifico per le polizze vita, elaborato prendendo in considerazione il glossario generale ANIA, le terminologie utilizzate dalla Compagnia e le disposizioni ISVAP in materia di trasparenza delle polizze di assicurazione sulla vita.
Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.
Beneficiario: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (art. 1920 Codice Civile), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Bonus: maggiorazione del capitale assicurato.
Capitale Aggiuntivo: porzione di capitale assicurato costituita a fronte dei soli premi aggiuntivi.
Capitale assicurato: capitale - dato dalla somma del Capitale Principale, con l'eventuale Capitale Aggiuntivo e il Bonus, ove previsto - che costituisce la base di riferimento per il calcolo delle prestazioni liquidabili in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto.
Capitale Principale: porzione di capitale assicurato costituita a fronte dei soli premi ricorrenti.
Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente, al netto di costi fissi, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Certificato: vedi "Contratto / Proposta-Certificato".
Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia: vedi "Società".
Composizione della gestione interna separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione interna separata.
Condizioni contrattuali (o di polizza, o di assicurazione): insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilità dal contratto e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto.
Conto corrente del Contraente: è il conto corrente di cui è titolare il Contraente. Tale conto è acceso presso una delle Filiali degli Istituti di Credito del Gruppo Banco Desio.
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costi fissi: (costi o spese di emissione, di liquidazione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto, delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate e liquidazione cedole.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo. In questo caso coincide con la data di decorrenza delle coperture assicurative.
Data di decorrenza delle coperture assicurative / decorrenza del contratto: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. In questo caso coincide con le ore 24 della data di sottoscrizione.
Data di sottoscrizione: è la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato.
Dati storici: risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Documenti contrattuali: sono gli allegati al contratto che lo integrano e specificano. Hanno tra le Parti la stessa efficacia vincolante del contratto.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace, è l'intervallo temporale compreso fra la data di decorrenza delle coperture assicurative e la data di scadenza del contratto.
Durata pagamento premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.
Età assicurativa ad una data epoca: è l'età – dell'Assicurato – calcolata maggiorando di un anno l'età compiuta in anni interi se la frazione di anno trascorsa dall'ultimo compleanno all'epoca di computo è almeno pari ai sei mesi. In caso contrario è pari all'età esatta all'epoca di computo stessa.
Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
– scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
– nota informativa;
– condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;
– glossario;
– modulo di proposta.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Interesse composto: l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.
Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Compagnie di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Misura annua minima di rivalutazione: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate.
Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene

informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.
Pegno: vedi: "Cessione, Pegno e Vincolo". Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Polizza o Lettera contrattuale di conferma: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio aggiuntivo (o versamento aggiuntivo): importo che il Contraente ha facoltà di corrispondere per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato.
Premio ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Progetto esemplificativo: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.
Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.
Proposta-Certificato: documento sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate, e che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Prospetto annuale della composizione della gestione interna separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione interna separata.
Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della gestione interna separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione interna separata.
"Remunera più": gestione interna separata appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.
Rendiconto annuale della gestione interna separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione interna separata.
Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione interna separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della gestione interna separata.
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione separata a cui sono collegate le prestazioni.
Sconto di premio: operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Compagnia riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.
Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società (di assicurazione): Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto Chiara Vita S.p.A.
Società di revisione: società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sostituto d'imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vincolo: vedi "Cessione, pegno, vincolo, riduzione, prestiti".

Chiara Vita
Compagnia di Assicurazioni Vita

Banco Desio

Proposta-Certificato

NUOVO RISPARMIO

Contratto di assicurazione sulla vita, a premio ricorrente, con partecipazione agli utili

N. PROPOSTA

CONTRAENTE
Nome e Cognome _____
Residenza: _____
Sesso: ___ Nato/a il _____
Nazionalità: _____
Codice fiscale / Partita IVA: _____
Documento identificativo (*): _____rilasciato in data_____
da_____
Recapito per la corrispondenza Indirizzo:_____

LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome e Cognome _____
Residenza: _____
Sesso: ___ Nato/a il _____
Nazionalità: _____
Codice fiscale: _____
Documento identificativo (*): _____rilasciato in data_____
da_____
(*) ai sensi della Legge 5 Luglio 1991 n. 197

ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
Nome e Cognome _____
Residenza: _____
Sesso: ___
Nato/a il _____
Nazionalità: _____
Codice fiscale: _____

TARIFFA A PREMIO RICORRENTE
Data di conclusione del contratto: le ore 24.00 del _____
Data di decorrenza delle coperture assicurative: le ore 24.00 del _____
Durata del piano di pagamento dei premi: _____ anni
Premio ricorrente versato: Euro _____
Frazionamento dei premi: _____

DESIGNAZIONE BENEFICIARIA
In caso di Decesso dell'Assicurato: _____

DIRITTO DI REVOCA DEL CONTRAENTE
Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta - Certificato fino alla data di conclusione del contratto. La Compagnia rimborserà il premio eventualmente corrisposto.

COPIA PER IL CONTRAENTE

FAC - SIMILE

Chiara Vita
Compagnia di Assicurazioni Vita

Banco Desio

Proposta-Certificato

NUOVO RISPARMIO

Contratto di assicurazione sulla vita, a premio ricorrente, con partecipazione agli utili

N. PROPOSTA

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha diritto di recedere entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. La Compagnia rimborserà il premio corrisposto al netto **dei costi fissi di 25,00 Euro.**

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il sottoscritto _____ Contraente della presente Proposta-Certificato N._____, autorizza il pagamento del premio di perfezionamento della stessa tramite addebito sul proprio C/C, IBAN_____ l'importo di Euro _____ con valuta fissa beneficiario del _____ a favore di Chiara Vita S.p.A. IBAN IT31E0344033106000000501300 del Banco di Desio e della Brianza.

Il sottoscritto autorizza inoltre il pagamento dei premi ricorrenti successivi, previsti nel piano dei versamenti, tramite addebito automatico – alle scadenze prefissate – sullo stesso C/C sopra indicato.

_____

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

COPIA PER IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE

Dopo attenta verifica, il sottoscritto Assicurato, unitamente al Contraente:

dichiara di essere al corrente che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste;

conferma l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese nel presente documento e dichiara di conoscere ed accettare la determinazione della prestazione effettiva assicurata.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Proposta – Certificato, il Fascicolo informativo ed il Progetto Esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata, nonché la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti del Contraente. Dichiara inoltre di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni contrattuali di cui al Mod. 147 Ed. 03/2010 e che il presente documento non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

_____ _____

Firma del Contraente/Legale Rappresentante Firma dell'Assicurato

Io sottoscritto Contraente dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni contrattuali: Artt: 1 – 2 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 e 13.

_____, il _____ _____

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO DELLA BANCA

Dichiaro di aver provveduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi, che le firme sono state riportate in mia presenza e che il versamento del premio unico è stato effettuato per intero e con le modalità sopra indicate. Dichiaro inoltre di aver presa visione e di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/2007 e degli obblighi ivi previsti.

Nome Cognome _____ operatore Filiale _____

_____

_____ , il _____ **Firma dell'Incaricato della Banca**

FAC-SIMILE

Chiara Vita S.p.A. – Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A
Sede Legale e Operativa Via Pietro Gaggia, 4 - 20139 Milano Tel 02 57.43.86.1 – fax 02 55.24.99.04
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Capitale Sociale € 34.178.000,00 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. I.S.V.A.P. n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

una Società del Gruppo helvetia

Chiara Vita
Compagnia di Assicurazioni Vita

Banco Desio

Proposta-Certificato

NUOVO RISPARMIO

Contratto di assicurazione sulla vita, a premio ricorrente, con partecipazione agli utili

N. PROPOSTA

Impegno a fornire l'informativa

Il Contraente si impegna a fornire, in nome e per conto dell'assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito alla Compagnia i dati personali con la stipula del presente contratto.

Luogo e data — Firma del Contraente/Legale Rappresentante

Consenso per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi degli art. 23, 24 e 26 del D.Lgs. 196/2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto, vale a dire i dati
"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

☐ dà ☐ nega

il consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa;

☐ dà ☐ nega

il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la Compagnia non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa.

Luogo e data — Firma del Contraente/ Legale Rappresentante — Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)

COPIA PER IL CONTRAENTE

FAC - SIMILE

Chiara Vita S.p.A. – Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A
Sede Legale e Operativa Via Pietro Gaggia, 4 - 20139 Milano Tel 02 57.43.86.1 – fax 02 55.24.99.04
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Capitale Sociale € 34.178.000,00 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. I.S.V.A.P. n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

una Società del Gruppo helvetia

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. N. 196/03

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi.

3. Conferimento dei dati
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

5. Comunicazione di dati
I dati personali possono essere comunicati:

a) per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, medici legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri);

b) per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale;

c) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.lg. 21 novembre 2007, n. 231, potranno essere comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo.

6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea.

8. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Decreto conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è **Chiara Vita S.p.A.**, con sede in Via Pietro Gaggia 4, 20139 - Milano.
Responsabile del trattamento è il **Responsabile della Funzione Supporto Tecnico Vita** pro tempore vigente. L’elenco completo dei responsabili è conoscibile inoltrando richiesta via e-mail all’Ufficio Legale di Gruppo/Privacy (**privacy@helvetia.it**) o via fax 02.5351.298.